

**COMUNE DI VANZAGHELLO**  
**Città Metropolitana di Milano**

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL  
SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE**

## Sommario

INDICAZIONI GENERALI.....	4
<b>ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE</b> .....	4
<b>ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE</b> .....	4
<b>ART. 3 – CONSEGNA DELL’IMMOBILE</b> .....	5
<b>ART. 4 - OBBLIGAZIONI DEL COMUNE</b> .....	5
<b>ART. 5 - OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO</b> .....	5
<b>ART. 6 – IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE</b> .....	7
<b>ART. 7 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE</b> .....	8
<b>ART. 8– REVISIONE PREZZI</b> .....	8
<b>ART. 9 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE</b> .....	8
ONERI RELATIVI AL SERVIZIO .....	9
<b>ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE - CAUZIONE DEFINITIVA</b> .....	9
<b>ART. 11 - ASSICURAZIONI</b> .....	9
<b>ART. 12 – SPESE CONTRATTUALI</b> .....	10
<b>ART. 13 - LICENZE E AUTORIZZAZIONI</b> .....	10
DISPOSIZIONI SPECIFICHE DI CONCESSIONE .....	11
<b>ART. 14 – UTILIZZO DELL’IMMOBILE COMUNALE</b> .....	11
<b>ART. 15 - MANUTENZIONE ORDINARIA</b> .....	11
<b>ART. 16 - FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE</b> .....	13
ALTRI ONERI.....	13
<b>ART. 17 - SERVIZIO DI REFEZIONE</b> .....	13
<b>ART.18 - SERVIZIO DI PULIZIA E RIORDINO DEI LOCALI</b> .....	14
<b>ART 19 - SMALTIMENTO RIFIUTI</b> .....	15
<b>ART 20 - DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE</b> .....	15
NORME CONCERNENTI IL PERSONALE .....	16
<b>ART. 21 - PERSONALE IN SERVIZIO</b> .....	16
<b>ART 22 - CONSISTENZA DELL’ORGANICO</b> .....	17
<b>ART. 23 - CLAUSOLA SOCIALE</b> .....	18
<b>ART. 24 - PERSONALE EDUCATIVO</b> .....	18
<b>ART. 25 - NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO</b> .....	19
<b>ART. 26 – PARTECIPAZIONE E CONTROLLI</b> .....	19
DISCIPLINA DEL SERVIZIO .....	20
<b>ART. 27 – FUNZIONAMENTO ED ORARI</b> .....	20
<b>ART. 28 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO</b> .....	20
<b>ART. 29 - PROGETTO EDUCATIVO</b> .....	21

<b>ART. 30 - RAPPORTI CON LE FAMIGLIE</b> .....	21
<b>ART. 31 – SEGRETO PROFESSIONALE E TUTELA DELLA PRIVACY</b> .....	21
<b>CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</b> .....	22
<b>ART. 32 - INADEMPIENZE E PENALITA’</b> .....	22
<b>ART. 33 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA/DECADENZA DELLA CONCESSIONE</b> .....	23
<b>ART. 34 - COMUNICAZIONI</b> .....	24
<b>ART. 35 – VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA</b> .....	24
<b>ART. 36 - ESECUZIONE IN PENDENZA DI SIPULA</b> .....	24
<b>ART. 37 – COMPETENZA E CONTROVERSIE</b> .....	25
<b>ART. 38 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b> .....	25

## **INDICAZIONI GENERALI**

### **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di asilo nido nell'edificio di proprietà comunale, sito in Via Ragazzi del '99 Vanzaghello. Il concessionario dovrà garantire il servizio di gestione complessiva dell'asilo nido, comprendente il servizio didattico/educativo, la cura e l'igiene personale del bambino, la preparazione e la distribuzione in loco di tutti i pasti, l'assistenza, il servizio di igiene e pulizia dei locali. La struttura allestita dall'Amministrazione Comunale, in conformità alla normativa vigente e funzionante è autorizzata per una capienza strutturale di 36 bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, aumentabile del 20% ai sensi della normativa regionale vigente.

L'immobile, gli impianti fissi, le attrezzature necessarie e gli arredi sono consegnati al concessionario per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione dell'attività.

L'obiettivo principale da perseguire, e sul quale i concorrenti dovranno incentrare la propria proposta di concessione, è di ottenere una gestione dei servizi e delle strutture tese all'efficienza ed efficacia, al rispetto di tutte le disposizioni vigenti e future, di qualunque rango, comprese quelle regolamentari e operative del Comune, capace di garantire in ogni momento e con sempre maggior intensità la realizzazione della finalità cui il servizio di asilo nido è deputato, supportato da un sistema di controllo della qualità e quantità delle prestazioni rese, finalizzato al miglioramento dei risultati ed a garantire un elevato standard di soddisfazione degli utenti ed al contenimento dei costi.

Gli utenti cui tale servizio è rivolto sono i bambini dai 3 ai 36 mesi e la finalità che si deve attuare è di garantire un servizio sociale ed educativo di interesse pubblico, supportato da adeguati strumenti formativi di ordine culturale e relazionale. Il progetto educativo ha il delicato compito di interpretare i bisogni dei bambini e, pertanto, di calibrare, anche in accordo con la famiglia, ogni intervento didattico – educativo sulla base delle esigenze proprie dell'infanzia.

Un ruolo fondamentale deve essere rivestito dall'ambiente per lo sviluppo e la crescita dei bambini. E' necessario creare un ambiente organizzato in modo tale da suscitare interesse nel piccolo che va alla scoperta e all'esplorazione in autonomia. In questo modo si incoraggiano i bambini ad utilizzare la propria libertà di scelta, che non significa fare ciò che si vuole senza regole, ma li indirizza ad avere la capacità di scegliere la cosa giusta da fare. Con il tempo imparano a conoscere se stessi e a riconoscere le proprie passioni ed inclinazioni, permettendogli di iniziare il percorso di crescita nella comunità.

Il concessionario è tenuto a rispettare integralmente il Regolamento Comunale per il servizio di asilo nido.

### **ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione è stabilita in tre anni con decorrenza dal 01/09/2021 al 31/08/2024.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 3 anni (dal 01/09/2024 al 31/08/2027). La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno sei mesi prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto potrà inoltre essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione e perfezionamento delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, stimato in massimo sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni.

### **ART. 3 – CONSEGNA DELL’IMMOBILE**

Prima dell'inizio della gestione in concessione, sarà redatto un analitico inventario descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile e dei mobili, in contraddittorio tra le parti. Alla scadenza il concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente il termine, l'Amministrazione Comunale provvederà al reintegro del materiale necessario dandone comunicazione scritta al gestore ed addebitando allo stesso un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati, o di mercato per quelli mancanti. In caso di inadempimento l'Amministrazione comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione prestata.

### **ART. 4 - OBBLIGAZIONI DEL COMUNE**

Il Comune assume a proprio carico i seguenti oneri:

1. la copertura assicurativa dell'immobile da incendio e furto;
2. la manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi;
3. La predisposizione della modulistica per le iscrizioni; la raccolta delle iscrizioni; la redazione delle graduatorie ai sensi del vigente regolamento dell'asilo nido comunale.
4. L'assistenza ai bambini disabili con personale specializzato o il corrispettivo, nel caso l'assistenza previo accordo con il Comune venisse effettuata da personale del Concessionario.
5. potature alberi (esclusa la manutenzione del tetto verde).

### **ART. 5 - OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario è tenuto a gestire il servizio con una propria organizzazione, nel rispetto delle attuali disposizioni legislative regionali e del progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara. I pasti dovranno essere preparati e distribuiti nel rispetto di tutte le attuali normative vigenti.

Il concessionario dovrà garantire il funzionamento del servizio educativo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, attenendosi al completo rispetto di tutti i parametri, dichiarando in sede di presentazione del progetto pedagogico quale tipo di organizzazione adotterà per rispettare i parametri.

Sono a carico del concessionario:

- a) la predisposizione del piano degli inserimenti;
- b) la progettazione, pianificazione e coordinamento delle attività educative;
- c) le attività educative e socio-pedagogiche;
- d) i servizi di assistenza, vigilanza, cura e consulenza pediatrica;
- e) i servizi dedicati alla cura dell'igiene personale;
- f) la progettazione, la pianificazione, l'organizzazione delle attività;
- g) la gestione dei servizi di pulizia ed igienizzazione degli ambienti, la cura e il riordino dell'area esterna;

- h) i servizi di preparazione e distribuzione dei pasti e delle merende prodotti presso la cucina della struttura; la preparazione della sala pappa e la distribuzione/somministrazione dei pasti agli utenti, l'igienizzazione dell'area destinata al pasto all'interno dell'asilo nido e di quanto usato per il servizio, secondo le norme e le indicazioni previste dall'art. 17; attenersi per la *preparazione* e somministrazione dei pasti alle attuali procedure HACCP e alle normative igienico- sanitarie; dotarsi quindi del manuale di autocontrollo ai sensi del Regolamento 852/04; applicare le tabelle dietetiche e le eventuali prescrizioni mediche in caso di diete particolari;
- i) la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti (riscaldamento, elettrico, idraulico, adduzione gas, sanitari);
- j) la manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli arredi;
- k) manutenzione del tetto verde e sfalcio dell'erba comprensivo di rifinitura dei bordi escluso la potature delle piante;
- l) l'incasso delle rette da parte dell'utenza sulla base delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale;
- m) l'attività amministrativa di emissione dei pagamenti, incasso delle quote e gestione degli insoluti;
- n) la redazione e l'implementazione del piano di sicurezza ed evacuazione dei locali;
- o) la redazione della "Carta dei Servizi", in attuazione dei principi di trasparenza e coinvolgimento delle famiglie (da consegnare al Comune entro sei mesi dall'avvio del servizio);
- p) la redazione del progetto educativo;
- q) il piano gestionale delle risorse umane secondo gli standard vigenti;
- r) il costo del personale e i costi per la formazione e l'aggiornamento del personale;
- s) il costo degli indumenti di lavoro del personale prescritti dalle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza da indossare durante le ore di servizio;
- t) il costo per la fornitura di: materiale didattico, compreso quello specifico per la disabilità; cancelleria e materiali da ufficio; materiale sanitario per l'igiene dei bambini e di pronto soccorso; materiali igienici e di pulizia locali; stoviglie e casalinghi per il servizio mensa da sostituire e integrare all'occorrenza; biancheria da mensa e per le sezioni (tovagliato, materassi e biancheria da letto, etc.) in caso di necessità; vestiario per il personale;
- u) la fornitura dei pannolini;
- v) la disinfestazione, derattizzazione e deblatizzazione;
- w) il pagamento delle utenze (energia elettrica, gas, telefono e acqua);
- x) dotarsi di idonea polizza RCT a copertura di eventuali danni relativi ai rischi inerenti la gestione del servizio.

Il concessionario deve inoltre:

- a) attenersi all'applicazione ed al rispetto della deliberazione della Giunta Regionale n° 7/20588 dell'11.02.2005 e DGR 9/3/2020 n. XI/2929;
- b) rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e applicare il C.C.N.L. relativo al settore;
- c) osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni;
- d) stipulare apposita e adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile e a copertura degli infortuni in relazione a incidenti agli operatori, agli utenti e a terzi, durante o a causa dello svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, non coperti da assicurazioni obbligatorie;
- e) assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del concedente e dei terzi nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e delle cose;
- f) garantire la riservatezza delle informazioni riferite ai bambini utenti e ai loro familiari, nel rispetto della normativa vigente;

Il concessionario è tenuto, prima di iniziare il servizio, a consegnare l'elenco di tutto il personale, educativo ed ausiliario da impiegare, specificandone la relativa qualifica professionale, nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione dell'elenco, sia provvisoria sia definitiva.

Il personale educativo, al fine di garantire la continuità educativa, non deve normalmente essere sostituito per la durata di ogni anno educativo; eventuali sostituzioni provvisorie o definitive sono consentite a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con il concessionario o per evenienze contingenti o straordinarie.

E' a carico del concessionario tutto quanto occorrente per l'ordinaria gestione del servizio, anche se non espressamente specificato.

## **ART. 6 – IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE**

Il rapporto di concessione di servizi prevede che l'importo per l'attività di gestione dell'asilo nido consista esclusivamente nel diritto di gestione funzionale ed economica dello stesso.

Il prezzo unico relativo al costo mensile – bambino è quello di aggiudicazione della gara. Detto prezzo unico dovrà essere considerato remunerativo ed a totale corrispettivo di tutte le attività, operazioni e obbligazioni previste in Capitolato a carico della ditta concessionaria.

Il prezzo posto a base d'asta per mese/bambino è stabilito in € 670,00 oltre IVA di legge, così composto percentualmente: 85,5% retta di frequenza, 14,5% costo pasto;

Le medesime percentuali di composizione del costo posto mensile bambino sopraindicate dovranno essere rispettate anche a seguito di ribasso di gara.

Il valore presunto della presente concessione viene stimato € 795.960,00 (*euro settecentonovantacinquemilanovecentosettanta/00*) al netto d'Iva, ove dovuta per legge, per il periodo dal 01/01/2021 al 31/08/2024.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato della concessione in caso di esercizio della facoltà di rinnovo per ulteriori tre anni è pari a € 1.591.920= e delle opzioni di cui al precedente art.2 è pari ad un valore massimo stimato in € 1.736.640,00= al netto di Iva.

Sono ammesse offerte esclusivamente al ribasso.

Nel costo pasto è inclusa anche la merenda pomeridiana, se usufruita dall'utente.

Il costo pasto verrà richiesto agli utenti solo se usufruito

I valori indicati sono puramente presunti e calcolati sui posti nido autorizzati. Nessun credito potrà vantare l'aggiudicatario nei confronti dell'Amministrazione Comunale, nel caso in cui il numero di posti coperti dagli utenti risultasse inferiore a 36.

L'aggiudicatario incasserà direttamente i proventi, relativi al servizio erogato. Il pagamento delle tariffe da parte dei genitori deve avvenire dietro rilascio da parte del concessionario di ricevuta.

L'Amministrazione Comunale stabilirà l'importo massimo per gli utenti residenti della retta mensile e del costo pasto e le eventuali tariffe ridotte in base alle fasce ISEE di appartenenza.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale comunicare all'aggiudicatario, per ogni singolo utente residente, le quote da applicare.

L'Amministrazione Comunale garantirà all'aggiudicatario, relativamente agli utenti residenti, l'eventuale corrispettivo del costo sociale del servizio, risultante dalla differenza tra la spesa per il servizio erogato, calcolata in base all'aggiudicazione, e le quote versate dagli utenti.

L'eventuale costo sociale andrà fatturato mensilmente e sarà liquidato nei termini di legge.

Nel caso di iscritti non residenti le rette saranno stabilite dal concessionario, nei limiti del costo/bambino offerto in sede di gara.

Rimarrà a carico dell'aggiudicatario il recupero degli insoluti.

Il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al concessionario.

A seguito della conferma dell'accettazione dell'iscrizione le famiglie dovranno versare al concessionario la somma di € 200,00, a titolo di cauzione, che verrà detratta dall'ultima rata al termine del percorso educativo, solo nel caso di regolarità nei pagamenti.

E' posto divieto per l'impresa aggiudicataria di svolgere analogo servizio nell'ambito del territorio comunale.

Si precisa che le stime del valore della concessione sono puramente indicative e non impegnano in alcun modo il Comune. Non costituiscono alcuna garanzia di ricavi per il concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio. Variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del concessionario, in quanto rientranti nell'alea normale di tale tipologia di contratti.

#### **ART. 7 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

Tutte le disposizioni relative alla modalità di gara sono contenute nel disciplinare di gara.

Il concessionario viene individuato a seguito di gara con procedura aperta (art35, 60 e 164 del D.Lgs. 50/2016) con fissazione di determinati requisiti di partecipazione, esplicitati nel bando e nel disciplinare di gara.

La gara in oggetto verrà aggiudicata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà valutata assegnando un punteggio massimo di punti 100 così suddiviso:

- incidenza massima punti 70 per l'offerta tecnica;
- incidenza massima punti 30 per l'offerta economica, tutto come meglio definito nel disciplinare di gara.

#### **ART. 8– REVISIONE PREZZI**

La revisione prezzi si intende esclusa per il primo anno di durata di concessione mentre, a partire dal secondo anno si procederà, su richiesta della Ditta Concessionaria, all'aggiornamento, a partire dal 1° settembre di ogni anno, sulla base dell'aumento del costo della vita, verificatosi nell'anno precedente e rilevato dai coefficienti ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, relativi al precedente mese di agosto.

#### **ART. 9 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE**

Per le caratteristiche di complessità, qualità e delicatezza del servizio oggetto della presente concessione è fatto divieto all'impresa, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto. Per quanto concerne la procedura e la disciplina del subappalto si rinvia all'art. 174 del D.Lgs. 50/2016 ed è ammesso nelle forme e nei limiti ivi

contenuti.

Il concorrente dovrà indicare all'atto dell'offerta le parti del contratto di concessione che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art.174 del Codice. In mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

In caso di consorzi non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle cooperative consorziate.

## **ONERI RELATIVI AL SERVIZIO**

### **ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE - CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti, prima della stipulazione del contratto il concessionario deve prestare garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 103 del Codice, con validità per tutta la durata della concessione.

La cauzione deve essere costituita nelle forme e modi previsti dall'art. 103 D.Lgs. 50/2016 e dal D.M. 31/2018. In particolare la polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'impresa è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune dovesse avvalersi, in tutto o in parte, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

La cauzione sarà restituita solamente al termine del contratto, previa constatazione del completo adempimento di tutti gli adempimenti del concessionario.

La cauzione definitiva deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall'Amministrazione e preventivamente comunicate all'impresa affidataria.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 il Comune dichiara la decadenza dell'affidamento e si dà avvio alla procedura di cui all'art. 103, comma 3 del D.Lgs 50/2016, qualora sia stata versata la cauzione provvisoria.

E' fatto salvo il diritto dell'amministrazione di rivalersi sull'aggiudicatario per il risarcimento dei maggiori danni subiti oltre quelli coperti dal deposito cauzionale.

### **ART. 11 - ASSICURAZIONI**

L'Impresa si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante dall'espletamento delle attività richieste dal presente Capitolato.

A tale scopo la ditta si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, nella quale venga esplicitamente indicato che l'Amministrazione Comunale rientra a tutti gli effetti nel novero di "terzi", ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Il concessionario è tenuto, entro quindici giorni dalla ricezione della nota con la quale il Comune di Vanzaghello comunicherà l'avvenuta aggiudicazione della concessione in gestione del servizio, a pena di decadenza dello stesso, a stipulare apposita assicurazione riferita specificatamente ai servizi oggetto della presente concessione. Tale polizza per la responsabilità civile per danni a persone e cose che venissero arrecati dal personale del concessionario nell'espletamento dei servizi, dovrà avere massimali non inferiori ad Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro; Euro 3.000.000,00 per danni

a persone; Euro 2.000.000,00 per danni a cose. La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi.

La polizza dovrà coprire l'intero periodo della concessione.

Il concessionario si impegna a presentare al Comune di Vanzaghello, ad ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune di Vanzaghello a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico del concessionario.

Il Comune di Vanzaghello è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse occorrere al personale tutto, dipendente dalla ditta concessionaria impegnato nel servizio, convenendosi a tale riguardo che qualunque onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo della concessione. In particolare, il concessionario si assume la responsabilità derivante da avvelenamenti e/o tossinfezioni conseguenti all'ingerimento, da parte degli utenti ed eventuali terzi, di cibi preparati con derrate alimentari contaminate e/o avariate forniti per l'espletamento del servizio.

Le polizze di cui sopra andranno inviate in copia al Comune di Vanzaghello prima dell'inizio dell'affidamento per le verifiche di competenza.

Nella garanzia della polizza R.C.O. si dovranno comprendere anche i lavoratori parasubordinati e interinali, così come i tirocinanti e volontari.

L'esistenza di tale polizza non libera l'Impresa dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. La gestione del servizio, pertanto, si intende esercitata a completo rischio e pericolo dell'affidataria e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.

In ogni caso l'Impresa affidataria sarà chiamata a risarcire il danno nella sua interezza sia qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale, sia qualora l'indennizzo della Compagnia fosse gravato di franchigie e/o scoperti tali per cui il terzo danneggiato non dovesse essere completamente tacitato, sia qualora il danno fosse escluso dalle condizioni di polizza dell'Impresa.

Tutti gli obblighi dell'affidataria, non cesseranno con il termine del contratto, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta al personale stesso.

Sarà obbligo della ditta concessionaria adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti al lavoro, dell'utenza e di chiunque altro, e per non produrre danni a beni pubblici e privati. Rimane espressamente convenuto che in caso di infortunio, la ditta aggiudicataria assumerà tutte le responsabilità sia civili che penali, delle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, l'Amministrazione Comunale e il suo personale e che resterà a carico della ditta stessa il risarcimento dei danni.

#### **ART. 12 – SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico della Impresa aggiudicataria tutte le spese derivanti dalla stipula del contratto, che sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, le tasse e i tributi comunali. Le spese relative alla pubblicazione obbligatoria del bando di gara sono a carico dell'Aggiudicatario e dovranno essere rimborsate nei modi previsti dal disciplinare di gara.

#### **ART. 13 - LICENZE E AUTORIZZAZIONI**

L'Impresa deve provvedere all'acquisizione di tutte le licenze o autorizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio previste dalla normativa vigente.

## **DISPOSIZIONI SPECIFICHE DI CONCESSIONE**

### **ART. 14 – UTILIZZO DELL'IMMOBILE COMUNALE**

L'Amministrazione mette a disposizione del Concessionario per tutta la durata della concessione, i locali dell'asilo nido dotato di impianti fissi, arredi, attrezzature, spazi esterni, nello stato in cui si trovano.

L'immobile, i beni mobili e quanto in esso contenuto ed annesso rimane di esclusiva proprietà dell'Amministrazione; pertanto i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del Concessionario.

Il Concessionario avrà l'obbligo della manutenzione ordinaria corrente dell'immobile messo a disposizione, degli impianti, dei relativi arredi e delle attrezzature in dotazione di proprietà dell'Amministrazione, senza alcun onere ulteriore a carico del concedente e dovrà garantire l'efficienza ed il funzionamento del nido, nonché assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio.

### **ART. 15 - MANUTENZIONE ORDINARIA**

L'impresa concessionaria dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti tecnologici interni.

Qualora, durante il periodo di concessione, l'Impresa verificasse la necessità di interventi di manutenzione straordinaria alla struttura dell'Asilo Nido dovrà darne immediatamente comunicazione ai competenti Servizi Tecnici del Comune e per conoscenza ai servizi sociali comunali.

E' a carico della Ditta l'apposizione di adeguata cartellonistica che indichi le corrette procedure igieniche e di sicurezza da osservare nei locali dell'Asilo Nido.

Il Concessionario deve a titolo esemplificativo provvedere agli interventi di seguito indicati:

- Interventi di riparazione delle chiusure mobili (porte, finestre, tende, ecc) a seguito di normale usura e rottura – all'occorrenza;
- Interventi di pulizia dei canali, delle grondaie e delle linee di smaltimento delle acque piovane ed interventi puntuali di manutenzione degli stessi – all'occorrenza
- Sgombero neve dai camminamenti e dagli ingressi – all'occorrenza;
- **ARREDI ED ATTREZZATURE:**
  - Controllo periodico delle condizioni di conservazione degli arredi e delle attrezzature, anche esterne alla struttura, nel giardino: in caso di necessità eventuali riparazioni;
  - Sostituzione delle lampade bruciate, dei portalampade e dei diffusori e/o pali danneggiati dei lampioncini nell'area di pertinenza;
  - Manutenzione elettrodomestici;

- IMPIANTO IDRICOSANITARIO:
  - Interventi di revisione, riparazione e sostituzione degli apparecchi di utilizzazione (rubinetti, guarnizioni, comandi doccia, pilette ecc.) – all’occorrenza;
  - Interventi/sostituzioni sugli impianti a seguito di rotture e guasti – all’occorrenza
- IMPIANTO ELETTRICO:
  - Interventi di revisione, riparazione e sostituzione degli apparecchi di utilizzazione (prese, lampade, lampadine, interruttori, ecc) – all’occorrenza;
  - Interventi sugli impianti a seguito di rotture o guasti – all’occorrenza.
- IMPIANTO TERMICO/CONDIZIONAMENTO:
  - Conduzione e manutenzione caldaia in qualità di Terzo Responsabile come previsto dalle normative vigenti in materia (programmazione oraria, pulizia di avvio e fine stagione, controllo fumi)
  - Tenuta del libretto degli impianti termici aggiornato
- IMPIANTO ANTICENDIO:
  - Manutenzione e revisione periodica (estintori e porte antincendio);
- RETE FOGNARIA:
  - Pulizia periodica di griglie, tubazioni, scarichi e pozzi perdenti delle vasche biologiche – all’occorrenza

Il Concessionario dovrà tenere un registro sul quale saranno registrate tutti gli interventi di manutenzione effettuati.

Qualora il Concessionario non adempia agli interventi di propria competenza, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di provvedere direttamente, incaricando un fornitore o un tecnico di fiducia, ed addebitando le spese sostenute al Concessionario, fatta salva l’applicazione delle penali previste nel presente Capitolato.

E’ compito del Concessionario mantenere gli arredi e le attrezzature costantemente in buono stato e assicurare in ogni momento un utilizzo corretto degli stessi, che tuteli la sicurezza dei bambini all’interno del servizio.

Nel caso in cui un’attrezzatura o un mobile o un arredo non fosse più riparabile, l’Impresa dovrà provvedere alla sua sostituzione, a suo totale carico e dovrà darne comunicazione preventiva all’Amministrazione comunale, specificando l’oggetto sostituito, compresa marca e modello. L’Amministrazione comunale, se ritenesse la nuova attrezzatura non adeguata alle esigenze del servizio, dovrà darne comunicazione all’Impresa che dovrà tenere conto delle indicazioni dell’Amministrazione Comunale e uniformarsi ad esse.

Al termine del contratto le attrezzature sostituite e/o integrate rimarranno presso l’Asilo Nido di Vanzaghello, a pieno titolo di proprietà dell’Amministrazione comunale.

Per quanto riguarda gli impianti e le attrezzature della cucina, della zona lavanderia e dei magazzini si precisa che l’Impresa dovrà provvedere alla loro manutenzione, compresa l’eventuale sostituzione dei pezzi di ricambio, entro 48 ore, da effettuarsi con ricambi originali

avvalendosi di ditte specializzate individuate e comunicate all'Amministrazione prima dell'inizio del servizio.

Se durante lo svolgimento del servizio si dovesse interrompere il funzionamento di un'attrezzatura per qualunque motivo, e non fosse possibile ripararla in tempi brevi, la ditta dovrà provvedere a sue spese alla sostituzione con altra idonea fino al ripristino dell'originale, entro 48 ore dal verificarsi del guasto.

Per ogni impianto e per ogni attrezzatura dovrà essere comunque assicurato con frequenza almeno annuale un intervento di manutenzione da eseguirsi a cura di ditte specializzate e l'Impresa è obbligata a presentare all'Amministrazione comunale, con la stessa frequenza, una scheda degli interventi di manutenzione effettuati.

L'Amministrazione si riserva in ogni momento di controllare l'effettivo stato delle strutture, delle attrezzature, degli impianti e degli arredi e di controllare che gli interventi di manutenzione eseguiti siano riportati su un apposito registro delle manutenzioni tenuto presso la struttura.

In sede di offerta si dovrà presentare un piano delle opere di manutenzione ordinaria programmabili che il concessionario si impegna a realizzare nel corso della concessione, indicandone la relativa tempistica, al fine di mantenere l'efficienza e la funzionalità dell'intera struttura.

Le opere di manutenzione, qualora necessarie, verranno eseguite di preferenza nel periodo estivo o in altri periodi, adottando le misure adeguate a minimizzare il disagio dell'utenza.

Restano a carico del Comune di Vanzaghello gli interventi di manutenzione straordinaria compresi quelli strutturali resi necessari da norme sopravvenute o derivanti da gravi calamità naturali.

## **ART. 16 - FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE**

Il Concessionario deve provvedere direttamente all'occorrenza:

- al materiale per l'igiene personale dei bambini, comprensivo di pannolini;
- al materiale per il primo soccorso, adatto ai bambini;
- al materiale per lo svolgimento delle attività educative con i bambini (a titolo di esempio cancelleria, colori, fogli), in quantità sufficiente e a norma di legge, che dovrà essere rinnovato quando necessario, mantenuto in buono stato e pulito;
- alla sostituzione dei giochi e giocattoli utilizzati dai bambini;
- al reintegro della posateria, delle stoviglie e degli utensili da cucina.

L'Impresa, nell'operare le sostituzioni e/o integrazioni, dovrà tenere conto delle prescrizioni di legge vigenti in materia di disciplina igienico-sanitaria, in materia antinfortunistica e di sicurezza. Alla scadenza del contratto, tutto quanto integrato e/o sostituito resterà di proprietà dell'Amministrazione comunale.

## **ALTRI ONERI**

### **ART. 17 - SERVIZIO DI REFEZIONE**

Il servizio di refezione è assicurato dal concessionario, utilizzando la cucina interna all'asilo nido, con personale avente qualifica adeguata, sottoposto periodicamente ad aggiornamento professionale, nel rispetto delle procedure e di tutte le normative in materia sanitaria e alimentare, producendo, all'inizio del servizio, il manuale HACCP.

Il Concessionario dovrà gestire la refezione comprensiva di:

- 1) approvvigionamento;
- 2) preparazione;
- 3) somministrazione del pasto giornaliero ai bambini dell'Asilo Nido, in relazione al calendario di funzionamento, dello spuntino del mattino e della merenda del pomeriggio;
- 4) pulizia di cucina, locali annessi, refettori ed attrezzature.

Saranno serviti piatti cucinati sulla base di un menù predisposto dal gestore, nel rispetto delle prescrizioni di ATS e dalla normativa vigente.

Il Concessionario deve:

1. Garantire che tutti gli alimenti siano corrispondenti e conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti l'acquisto, la conservazione, la lavorazione e la distribuzione delle vivande, l'igiene e la sanità delle medesime e delle materie prime da impiegare, avvalendosi di fornitori in grado di dotarsi di idonee garanzie, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
2. Erogare i pasti in conformità al sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP. Il Concessionario, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, deve dimostrare di avere ottemperato a tutte le normative cogenti specifiche del settore. Il Concessionario sarà tenuto ad adeguarsi ad eventuali novità normative in materia di igiene di prodotti alimentari e sarà ritenuto responsabile per eventuali intossicazioni o altre infermità causate agli utenti del servizio per l'inosservanza delle norme igienicosanitarie che regolano la conservazione delle derrate alimentari, la preparazione, la manipolazione e la somministrazione dei cibi e delle bevande. L'aggiudicatario, durante l'erogazione dei servizi, si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
3. L'aggiudicatario, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà dimostrare di avere ottemperato a tutte le normative cogenti specifiche del settore.
4. Rispettare nell'approvvigionamento e nella fornitura dei prodotti alimentari i Criteri Ambientali Minimi.
5. Le procedure di acquisto degli alimenti devono garantire il rispetto del D.P.R. 7 aprile 1999 n. 128 "Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini", che prevedono l'utilizzo esclusivo di prodotti non contenenti alimenti geneticamente modificati e che danno priorità all'utilizzo di prodotti ottenuti con metodi biologici;
6. Richiedere le autorizzazioni necessarie all'erogazione del servizio di refezione;
7. Sostituire ed integrare all'occorrenza le stoviglie, il pentolame, i piccoli elettrodomestici ed i casalinghi necessari per il buon funzionamento del servizio.

## **ART.18 - SERVIZIO DI PULIZIA E RIORDINO DEI LOCALI**

La pulizia dei locali deve essere eseguita a regola d'arte con la massima cura e diligenza nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte ad evitare ogni eventuale danno ai locali, ai mobili ed arredi.

Il Concessionario deve utilizzare prodotti detergenti a marchio Ecolabel e comunque utilizzare prodotti conformi alla vigente normativa sui detergenti, nonché essere conformi al D. M. 29/01/2021, recante *Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene*, per la parte relativa alle caratteristiche dei prodotti.

Il Concessionario deve stoccare in sicurezza tutti i prodotti utilizzati.

La ditta concessionaria dovrà provvedere direttamente alla esecuzione della pulizia di strutture, vetrate, infissi nella parte interna ed esterna, mobili, arredi, apparecchiature nonché al lavaggio delle tende almeno due volte all'anno

La ditta concessionaria dovrà presentare ad inizio servizio un programma per lo svolgimento delle pulizie su base annua e le schede tecniche e di sicurezza di tutti i prodotti utilizzati che preveda:

- le pulizie quotidiane e periodiche, indicando per ciascuna di queste modalità e procedure;
- la tipologia dei prodotti usati;
- le modalità d'uso dei detergenti e disinfettanti in dotazione.

Il programma di attività/piano di lavoro deve essere presente nella struttura e a disposizione del personale.

Ad aggiudicazione avvenuta, il concessionario deve produrre le schede tecniche e/o di sicurezza dei detersivi e detergenti indicati, al fine di garantire l'idoneità dei prodotti al particolare impiego al quale devono essere destinati all'interno del Nido.

Sono a carico del concessionario anche le pulizie straordinarie che dovessero rendersi necessarie a seguito lavori presso la struttura o altro: queste possono essere svolte dal concessionario avvalendosi, se ritenuto opportuno, anche da ditte esterne qualificate.

Dovrà essere mantenuto un registro che comprovi il rispetto dei calendari di pulizia previsti dal capitolato, e messo a disposizione degli organi addetti al controllo compresa l'amministrazione comunale.

## **ART 19 - SMALTIMENTO RIFIUTI**

La gestione dei rifiuti deve essere adeguata alle indicazioni fornite dai competenti uffici comunali, secondo la raccolta differenziata attuata nel Comune di Vanzaghello.

E' tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto, solido e liquido, negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scarico, ecc.); la sosta dei rifiuti contenuti negli appositi sacchi avverrà nell'idonea area preventivamente identificata.

## **ART 20 - DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE**

Devono essere messe in atto diverse procedure per la difesa dei locali e degli alimenti non solo dagli insetti e dai roditori ma anche dagli uccelli e dai mammiferi domestici che non devono in alcun modo essere introdotti nei locali.

L'Impresa deve effettuare, in tutti i locali, un intervento di pulizia, di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione generale prima dell'avvio delle attività e, successivamente, con la periodicità prevista dal proprio manuale di autocontrollo.

Gli interventi di disinfestazione e di derattizzazione devono essere svolti tramite l'ausilio di ditta qualificata che certifichi le procedure e le caratteristiche dei prodotti utilizzati; poiché i disinfestanti impiegati risultano tossici, la disinfestazione deve essere effettuata a servizio chiuso.

L'impresa avrà cura di conservare e mantenere aggiornata la documentazione fornita dalla Ditta incaricata.

## **NORME CONCERNENTI IL PERSONALE**

### **ART. 21 - PERSONALE IN SERVIZIO**

Il personale dipendente del Concessionario, pena la risoluzione immediata del contratto, dovrà essere assunto ed inquadrato nel rispetto delle vigenti norme in materia, delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché possedere tutti i requisiti professionali e sanitari previsti dalle leggi vigenti e future.

Il Concessionario è tenuto ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro. È responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dallo stesso Comune.

Il Comune non ha alcuna responsabilità diretta o indiretta in causa di lavoro o di qualsiasi altro tipo conseguente a vertenze economiche e/o giuridiche con il personale della ditta o per attività inerenti i servizi da esso svolti restando totalmente estraneo al rapporto d'impiego costituito tra la ditta e il personale dipendente e sollevato da ogni responsabilità per eventuali inadempienze della ditta nei confronti del personale stesso.

Nell'esecuzione del lavoro il Concessionario assume tutti gli obblighi e le responsabilità connesse all'applicazione della Legge 68/1999 "Diritto al lavoro dei disabili" e del D. Lgs. 81/2008, dovrà adottare di sua iniziativa tutte le cautele e i provvedimenti necessari, compreso il controllo sull'osservanza da parte dei singoli operatori delle norme di sicurezza e antinfortunistica, assumendosi, in caso di infortunio, ogni responsabilità civile e penale da cui rende sollevata e indenne l'Amministrazione Comunale.

Sarà obbligo della ditta concessionaria adottare nell'esecuzione della presente concessione tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti al lavoro, dell'utenza e di chiunque altro, e per non produrre danni a beni pubblici e privati. Rimane espressamente convenuto che in caso di infortunio, la ditta aggiudicataria assumerà tutte le responsabilità sia civili che penali delle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, l'Amministrazione Comunale e il suo personale e che resterà a carico della ditta stessa il risarcimento dei danni.

L'utilizzo di eventuali contratti a progetto o personale volontario dovrà essere preventivamente comunicato al Comune di Vanzaghello.

## ART 22 - CONSISTENZA DELL'ORGANICO

L'Impresa concessionaria deve disporre d'idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola d'arte, per il conseguimento dei risultati richiesti, in conformità con la vigente normativa regionale e nazionale in tema di autorizzazione al funzionamento.

Il personale deve effettuare le prestazioni di competenza con diligenza e riservatezza, mantenere un comportamento irreprensibile nei confronti degli utenti, agire con la massima professionalità, perizia, prudenza, e rispettare il segreto d'ufficio.

L'organico dovrà essere quello previsto in fase d'offerta per numero, mansioni, livello ed orario di lavoro, comunque dovrà essere sempre adeguato alle esigenze del servizio. Non può essere previsto o autorizzato lo scambio delle funzioni tra il personale.

Prima dell'inizio del servizio, il concessionario deve consegnare all'Amministrazione Comunale:

- □l'elenco del personale educativo, ausiliario e di cucina specificandone i dati anagrafici, la relativa qualifica professionale, la tipologia contrattuale applicata, la mansione svolta all'interno del servizio e il titolo di studio (che deve essere conforme a quanto disposto dalla normativa regionale in materia);
- □i curricula e le fotocopie dei diplomi posseduti dal personale educativo;
- □il certificato penale del casellario giudiziario del personale impiegato ai sensi dell'art 25bis del DPR 313/2002, integrato dal D.Lgs. 39 del 4 marzo 2014, relativo alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
- gli attestati e/o le certificazioni di legge per il cuoco e il personale ausiliario che svolge e/o collabora all'attività di preparazione, confezionamento, porzionamento pasti;
- lo schema orario settimanale del personale impiegato nel servizio (educatori e ausiliari);
- il nominativo del coordinatore ed altre eventuali figure con relative compresenze;
- il piano di lavoro annuale, comunicando altresì tempestivamente ogni eventuale variazione, sia provvisoria che definitiva, di quest'ultimo.

Ogni variazione rispetto all'elenco trasmesso, dovrà essere immediatamente comunicato per iscritto. La Ditta concessionaria è pertanto responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico-professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.

L'Amministrazione Comunale si riserva di non accettare o chiedere la sostituzione di personale non in possesso dei prescritti requisiti, indicandone i motivi al Concessionario, che ha l'obbligo di provvedere alla sostituzione.

Il concessionario fornirà a tutto il personale indumenti di lavoro prescritti dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, da indossare durante le ore di servizio.

Il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario dovrebbe essere previsto come soluzione applicabile in via del tutto eccezionale nel caso di assenze non programmate e deve essere limitato temporalmente, al fine di garantire la stabilità occupazionale

## **ART. 23 - CLAUSOLA SOCIALE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, constatato che il servizio è oggettivamente assimilabile a quello in essere, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, qualora disponibile, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine l'operatore economico deve dichiarare in fase di presentazione dell'offerta le modalità di applicazione della clausola sociale, come indicate nelle linee guida ANAC n. 13 approvate con delibera n. 114 del 13/02/2019.

## **ART. 24 - PERSONALE EDUCATIVO**

### **A) Coordinatore dell'Asilo Nido**

Il coordinatore deve aver maturato un'esperienza almeno *triennale* nell'ambito di un Servizio di Asilo Nido.

Il coordinatore potrà essere nominato e individuato dalla Ditta Aggiudicataria anche tra gli educatori assegnati al servizio, attribuendo allo stesso tutte le funzioni di coordinamento, e l'Amministrazione Comunale si riserva la supervisione dell'attività attraverso il proprio personale o esperto appositamente incaricato. Nel caso fosse individuato tra gli educatori, esso dovrà dedicare non meno di 2 ore al giorno alla sola attività di coordinamento, ovvero con esclusione dell'attività di sala.

Il Coordinatore dovrà essere individuato in sede di offerta allegando il curriculum personale, ovvero individuando i requisiti minimi offerti e garantiti durante la gestione

Il coordinatore, nell'espletamento delle funzioni amministrative e gestionali, è supportato dall'assistente sociale del Comune.

### **B) Personale educativo**

Il personale educativo deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale.

Le funzioni attribuite al personale educativo sono quelle previste dalla vigente normativa.

Il personale educativo, attraverso un'attenta e accurata programmazione, garantisce:

- il soddisfacimento dei bisogni affettivi, cognitivi e relazionali dei bambini, ponendo particolare attenzione ai problemi dell'inserimento e all'articolarsi dei rapporti con gli adulti e gli altri bambini;
- le cure quotidiane, valorizzando gli aspetti di relazione in momenti quali il cambio, il pasto, il sonno, curando la continuità del rapporto adulto – bambino;
- il mantenimento del dialogo continuo con le persone che formano l'ambiente familiare e sociale del bambino;

- la presenza delle condizioni necessarie all'armonioso sviluppo del bambino in rapporto alle loro esigenze specifiche, con la verifica permanente dei risultati e il continuo aggiornamento professionale.

### C) Personale ausiliario/cuoco

L'Aggiudicatario dovrà utilizzare personale ausiliario che sarà addetto alle operazioni di *preparazione* e somministrazione giornaliera in loco dei pasti, di pulizia, disinfezione e riassetto degli ambienti. Il numero degli addetti dovrà essere equilibrato rispetto al numero dei bambini e comunque, rispettare i parametri di legge.

Il cuoco deve essere in possesso dello specifico titolo professionale e delle abilitazioni necessarie nel rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene alimentare: è responsabile degli ambienti dedicati alla conservazione degli alimenti e al trattamento degli stessi per la preparazione dei pasti da servire.

Ogni operatore deve avere a disposizione un monte ore annuo per aggiornamento e riunioni.

## **ART. 25 - NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

Il concessionario deve garantire l'osservanza di tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riguardo alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi e ad altre malattie professionali e di ogni altra ulteriore disposizione che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

Il concessionario si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione del contratto per la tutela dei lavoratori.

Il Concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione comunale il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm. e ii., al fine di coordinare le misure di prevenzione e protezione dai rischi.

## **ART. 26 – PARTECIPAZIONE E CONTROLLI**

Il Comune vigilerà sul servizio e sul rispetto delle clausole del presente capitolato, per tutta la durata della concessione con le modalità discrezionalmente ritenute idonee, senza che il concessionario possa eccepire eccezioni di sorta.

L'Amministrazione comunale intende monitorare la conduzione per verificare i risultati conseguiti, tenuto conto della delicatezza dei compiti assegnati.

I preposti del Comune che attueranno la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto delle normative di legge hanno diritto di accesso e di permanenza senza limitazioni nell'asilo nido affidato al concessionario, oltre che poter richiedere al concessionario documenti attestanti la regolarità della gestione affidata (a titolo esemplificativo: assicurazioni, oneri contributivi, dichiarazioni e certificazioni richieste dal presente capitolato).

Il concessionario è tenuto, a presentare agli Uffici competenti del Comune:

1) una relazione di presentazione, all'inizio di ogni anno educativo, nella quale sia messo in evidenza il preciso calendario di funzionamento della struttura (orari di apertura, giorni di chiusura durante l'anno ecc.), le attività specifiche che si intendono perseguire ed altro, ritenuto utile ai fini di una più ampia conoscenza e condivisone con l'Ente Comunale.

2) una relazione in itinere, a sei mesi dall'apertura di ogni anno educativo;

3) una relazione finale, al termine di ciascun anno educativo, nella quale emerga una valutazione sul funzionamento del servizio, sui risultati conseguiti e le indicazioni su possibili miglioramenti rispetto alla gestione.

## **DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

### **ART. 27 – FUNZIONAMENTO ED ORARI**

L'anno educativo inizia il 1° settembre e termina il 31 luglio dell'anno successivo, per cinque giorni alla settimana, da lunedì a venerdì, così come previsto dalla DGR 2929/20. Il concessionario deve garantire un'apertura minima dalle ore 7.30 alle ore 17.30. La frequenza a tempo pieno è pari ad un massimo di 10 ore, dalle ore 7.30 alle ore 17.30.

Il calendario standard di apertura dell'asilo nido è approvato dall'amministrazione comunale e al fine di garantire la continuità e piena fruizione del servizio per le famiglie, si attesta in circa 215-220 giorni l'anno di apertura su 11 mesi (da settembre a luglio).

Il concessionario dovrà prevedere la possibilità di frequenze part-time per un numero massimo di posti stabiliti, per ogni anno educativo, in accordo con il Comune.

La frequenza part time è prevista per un massimo di 5 ore mattutine. La retta mensile per il part time sarà pari al 65% della retta per il tempo pieno, indipendentemente dal numero di ore di frequenza, come previsto dal Regolamento Asilo Nido.

E' prevista la chiusura della struttura:

- di norma durante il mese di agosto;
- nel periodo natalizio e pasquale, sulla base del calendario scolastico;
- nelle festività del calendario e nella giornata del Santo Patrono.

E' facoltà del concessionario effettuare l'apertura della struttura, al di fuori degli orari e dei giorni di servizio, per la realizzazione di attività integrative o complementari, compatibili con l'attività oggetto della concessione, tra le quali si citano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, baby parking, ludoteca, attività ricreative, servizio di post-nido dopo le ore 17.30. I servizi aggiuntivi potranno essere previsti ed attuati, previa comunicazione e presa d'atto da parte dell'amministrazione comunale. Tali servizi devono essere compatibili con la struttura e non interferenti con il servizio principale.

Le tariffe per la fruizione di tali attività sono a discrezione dell'aggiudicatario e a totale carico dell'utenza.

### **ART. 28 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO**

Il Servizio Asilo Nido è un servizio pubblico, per nessuna ragione può essere sospeso o interrotto, neppure parzialmente o/e temporaneamente, salvo esplicita preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune di Vanzaghello,

In caso di interruzione del servizio per cause di forza maggiore (non riconducibili in alcun modo all'operato e/o alle inadempienze del concessionario), si farà riferimento agli art. 164 e seguenti della D.Lgs. 50/2016.

Per i casi di sospensione o interruzione di tale servizio l'affidatario dello stesso sarà responsabile in base all'art. 331 del codice penale.

L'impresa che non possa espletare il servizio, a causa di sciopero del personale, deve darne preavviso agli utenti e al Comune nei termini di legge.

### **ART. 29 - PROGETTO EDUCATIVO**

Il funzionamento dell'Asilo Nido sarà definito dal progetto educativo, che tenga conto degli obiettivi indicati dall'art. 1 del presente capitolato, integrato dalla programmazione annuale.

Il concessionario predispone la programmazione annuale e la trasmette all'Ufficio Servizi Sociali del Comune, che ha la facoltà di chiedere motivatamente al gestore eventuali modifiche.

Il responsabile educativo, con la collaborazione del personale, presenta il progetto educativo e la programmazione annuale ai genitori dei frequentanti il nido.

Nell'ultimo periodo di permanenza al nido il progetto educativo dovrà favorire la continuità educativa con la scuola dell'infanzia.

### **ART. 30 - RAPPORTI CON LE FAMIGLIE**

Il coinvolgimento delle famiglie alla vita del Nido è un presupposto indispensabile per la riuscita di un reale percorso educativo. Pertanto, è fondamentale creare occasioni di condivisione, di confronto, di interesse alla vita del bambino al Nido.

Il Concessionario provvede a favorire la partecipazione delle famiglie secondo le modalità previste dal Regolamento comunale ed esplicitate nel progetto pedagogico. E' cura del Concessionario proporre forme innovative per favorire il coinvolgimento delle famiglie ed organizzare, anche in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, momenti di formazione e di sostegno alla genitorialità.

### **ART. 31 – SEGRETO PROFESSIONALE E TUTELA DELLA PRIVACY**

Ai fini dell'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto, il Concessionario tratterà i dati personali ai sensi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati 679/2016, del decreto legislativo 101/2018 e delle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi del GDPR 679/2016, il Concessionario sarà il titolare del trattamento dei dati personali e dei dati sensibili relativi alle persone che usufruiscono dei servizi di cui al presente capitolato.

Il Concessionario dovrà in particolare:

- trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio in concessione;

- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso per ragioni non strettamente correlate al servizio salvo diversa autorizzazione degli interessati e fatti salve le attuali disposizioni legislative in materia;
- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dal DPR 318/89 e s.m.i.;
- Il personale impiegato dal Concessionario per ragione del proprio stato o ufficio o della propria professione, dovrà provvedere inoltre al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale.

## **CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

### **ART. 32 - INADEMPIENZE E PENALITÀ**

L'inosservanza degli obblighi contrattuali viene contestata dagli uffici per iscritto e notificata al Concessionario via PEC, con indicazione dei rilievi accertati.

Il Concessionario dovrà produrre le sue deduzioni entro dieci giorni dalla data di notifica, mentre trascorsi inutilmente tale termine si intenderà riconosciuta l'inadempienza e saranno applicate le penalità previste dal presente articolo. In ogni caso, previo esame delle deduzioni del Concessionario, si deciderà insindacabilmente sull'applicazione delle penalità e sul loro ammontare.

L'Amministrazione comunale detraerà dal compenso spettante le penali a carico del concessionario.

Fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno e quanto disposto nel presente Capitolato in materia di risoluzione del contratto, nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, l'Amministrazione comunale si riserva l'applicazione delle seguenti penali:

- a) € 500,00 per ogni disservizio di natura organizzativa e gestionale con ricaduta sull'utenza;
- b) € 500,00 per ogni assenza o riduzione del personale protratta per più di 24 ore che incida sul mantenimento degli standard;
- c) € 1.000,00 per ogni inadempimento nei compiti assegnati a responsabili ed ai coordinatori;
- d) € 1.000,00 per ogni ulteriore violazione al capitolato d'onori;
- e) € 1.500,00 per ogni mancato rispetto delle vigenti disposizioni legislative inerenti l'erogazione del servizio oggetto dell'appalto;
- f) € 2.500,00 in caso di avvio posticipato del servizio per cause imputabili alla ditta per ogni settimana di ritardo o frazione superiore ai 3 giorni, da detrarsi sull'importo della cauzione prestata, che, in tal caso, dovrà essere reintegrata;
- g) € 300,00 per il mancato rispetto delle prescrizioni comunali in materia di raccolta dei rifiuti urbani;
- h) € 200,00 per ogni infrazione relativa alla mancata effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria relativa agli spazi interni ed esterni oggetto della concessione.

Sono, comunque, considerate infrazioni gravi e punibili col massimo della sanzione (€ 2.500,00) quelle commesse dal personale del concessionario dolosamente e quelle da cui possano derivare danni agli utenti del servizio affidato o a terzi.

L'importo delle penali potrà essere trattenuto sull'importo della cauzione prestata, che dovrà essere reintegrata.

Per l'applicazione delle penali l'Amministrazione adotterà il seguente procedimento:

Le singole inadempienze verranno contestate per iscritto, con l'imposizione di un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali deduzioni del concessionario;  
La decisione definitiva verrà assunta dal Responsabile comunale competente alla gestione del contratto.

Le inadempienze sopra descritte non precludono il diritto dell'Amministrazione Contraente di sanzionare eventuali casi non espressamente previsti ma, comunque, rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, alla tutela della salute e della sicurezza degli utenti, al decoro ed all'immagine dell'Amministrazione Contraente, commisurate alla gravità, recidività ed entità dei disservizi riscontrati

L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo l'Impresa Concessionaria dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle norme relative alla risoluzione contrattuale.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Amministrazione.

Nel caso di inadempienze gravi, ovvero molteplici gravi recidive, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione all'Impresa concessionaria con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi incluso il maggior danno.

### **ART. 33 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA/DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione comunale, previa unica diffida, si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile, ad esclusivo rischio e danno del concessionario oltre all'incameramento dell'intera cauzione a titolo di penale e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, qualora il concessionario:

- perda uno o più dei requisiti indispensabili richiesti dalla normativa vigente;
- effettui gravi o ripetute infrazioni alla normativa regionale di settore, al presente capitolato, ai regolamenti comunali, alle norme di igiene;
- violi in maniera grave e ripetuta le norme di igiene;
- interrompa il servizio per causa a sé imputabile;
- rinunci o receda dal contratto per qualsiasi motivo;
- si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo, gestionale ed educativo;
- si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro;
- utilizzi personale privo dei requisiti prescritti;
- sostituisca ripetutamente e senza motivazione il personale educativo;
- ometta di pagare al prestatore di lavoro le retribuzioni dovute nonché di versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;
- violi le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione;
- contravvenga al divieto di cessione del contratto e di sub concessione.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di procedere unilateralmente alla risoluzione contrattuale dopo l'applicazione per tre volte di una delle penali previste dal precedente art. 32.

Si ribadisce che per tutte le indicate facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione che potrebbero comportare, conseguentemente, una decadenza della concessione, l'Amministrazione medesima procederà ad incamerare per intero l'importo della cauzione definitiva, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni e rientrerà nella detenzione del proprio immobile e nella gestione del servizio.

Nel caso il concessionario non si prestasse alla redazione del verbale di riconsegna, vi provvederà il Comune, a mezzo di un proprio tecnico assistito da due testimoni di sua scelta. Il verbale, così redatto, sarà notificato al concessionario: le somme per la riparazione dei guasti all'immobile e agli impianti e per le cose mobili mancanti, valutate dal verbale di riconsegna, s'intendono accettate se non contestate entro il termine di venti giorni dal ricevimento del verbale. Le somme a debito del concessionario devono essere versate alla cassa comunale entro venti giorni: in caso d'inadempimento il Comune si rivarrà sulla cauzione.

### **ART. 34 - COMUNICAZIONI**

Il Concessionario, deve comunicare ad inizio servizio il nominativo ed i contatti di un referente amministrativo.

Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo PEC.

Qualsiasi comunicazione fatta al referente del Concessionario dal Responsabile comunale preposto, si considererà fatta personalmente al titolare della concessione.

### **ART. 35 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA**

In caso di revoca dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare la gara alla ditta che segue la prima, nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.

Entro i termini di validità dell'offerta economica, indicati dal disciplinare di gara, la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria, sarà tenuta all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto.

L'amministrazione si riserva la facoltà di applicare l'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

### **ART. 36 - ESECUZIONE IN PENDENZA DI SIPULA**

La consegna del servizio potrà essere effettuato anche in pendenza della sottoscrizione del contratto e l'impresa aggiudicataria deve rendersi disponibile a iniziare il servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto (comma 8 art. 32 del Codice dei Contratti)

Nel caso in cui l'aggiudicatario della procedura di cui al presente capitolato risultasse diverso dal precedente concessionario (il cui contratto è in scadenza il 31/08/2021), la nuova impresa si impegna, previa richiesta del concedente, a prendere possesso e allestire gli spazi nella secondametà di agosto 2021, al fine di consentire l'apertura del servizio.

Al termine della presente concessione, in caso di cambio del concessionario, la ditta aggiudicataria dovrà consentire all'eventuale subentrante l'accesso agli spazi e alle attività dal 15 agosto per la riorganizzazione del servizio. In fase di gara dovrà consentire l'accesso per i sopralluoghi previsti.

### **ART. 37 – COMPETENZA E CONTROVERSIE**

Il Comune è competente alla valutazione dell'adempimento delle condizioni contrattuali.

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato e nel disciplinare di gara si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia.

Per le eventuali controversie che possano insorgere nell'esecuzione del presente appalto, si considera competente il Foro di Busto Arsizio.

### **ART. 38 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del GDPR 679/2016, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti e conservati presso l'Area Amministrativa. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), viene svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi e potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale sia per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. Per quanto non specificato, trova applicazione quanto previsto dal GDPR 679/2016.

Costituiscono parte integrante del presente Capitolato i seguenti allegati:

Allegato 1 Regolamento asilo nido

Allegato 2 Planimetria asilo nido